

### *Per un sindacato di liceità del consenso privacy, di Salvatore Orlando*

Al fine di individuare una base adeguata allo studio e al governo del fenomeno della c.d. monetizzazione dei dati personali, l'a. esamina la disciplina del GDPR sul c.d. consenso privacy promuovendone una lettura funzionale. L'a. intende dimostrare che una simile prospettiva – che presuppone l'abbandono della concezione meramente autorizzatoria del consenso privacy, in favore di una sua qualificazione in termini di atto di autonomia privata, più aderente al vasto sistema dell'erigendo diritto europeo dei dati – non solo non comporta un pericolo per i diritti fondamentali dell'interessato, ma, al contrario, consente una loro più efficace protezione. In particolare, l'a. argomenta che la prospettiva funzionale consente e impone di vedere le ragioni tipiche degli interessati e quelle di favore del legislatore verso certe finalità del trattamento dei dati personali (funzioni lecite), e, al contempo, di disegnare i limiti dell'area dell'autonomia privata in termini di reazione giuridica a finalità lesive di diritti fondamentali e di interessi super-individuali, ossia della collettività (funzioni illecite). La prospettiva funzionale, osserva l'a., sembra ulteriormente necessaria nel quadro dell'erigendo diritto europeo dei dati, nel quale si delinea ormai con nettezza un divieto di uso dei dati personali con finalità o effetti distorsivi del comportamento delle persone e con finalità o effetti discriminatori.

With the aim of identifying a theoretical basis for the study and the governance of the phenomenon of the so-called monetization of personal data, the a. examines the GDPR legal provisions relevant to the so-called privacy consent, and promotes a purpose-oriented reading of the same. The a. seeks to demonstrate that a purpose-oriented approach – which presupposes the abandonment of the conception of the privacy consent in terms of a mere authorization, and the advent of a conception of a qualification of the same in terms of an act of private autonomy – not only is far from putting at risk the fundamental rights of the data subject, but, on the contrary, allows a more effective protection of the same, compared to the protection afforded under the approach of the privacy consent in terms of authorization. In particular, the a. argues that the purpose-oriented approach allows and requires to outline the typical rationales for the data subject and the EU legislator in favor of certain specific purposes (lawful purposes) and, at the same time, to outline the limits to the private autonomy's area in terms of contrast by the law system against certain purposes infringing fundamental rights and super-individual interests, i.e. of the community at large (unlawful purposes). The purpose-oriented approach, as the a. puts it, seems to be further necessary in the frame of the many acts (either already approved or under construction) of the new European data law, where a general prohibition clearly emerges on processing data with the purpose or the effect of distorting people's behavior, and/or with the purpose or the effect of discriminating people.

### *Il favor per lo stato di figlio tra verità biologica e interesse del minore, di Antonio Gorgoni*

L'evoluzione della famiglia e della filiazione induce l'interprete a ravvisare oltre al favor veritatis anche un favor per la costituzione e la conservazione dello stato di figlio. Lo si deduce da diversi indici normativi: dalla nozione di vita familiare di cui all'art. 8 Cedu come enucleata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dagli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita, da alcune disposizioni sulle azioni di stato, dal diritto all'identità personale del minore e dalla rilevanza costituzionale della parentela posta in rilievo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 79/2022. Il favore normativo per la costituzione dello stato di figlio assurge a elemento fondamentale per la soluzione delle problematiche relative soprattutto alla tutela del figlio nato dalla procreazione medicalmente assistita effettuata all'estero per superare i limiti di accesso ad essa stabiliti dagli artt. 4 e 5 della legge 40/2004. Anche la conservazione dello stato di figlio è un valore ordinamentale che esige di contenere sia l'esercizio delle azioni di stato ablative dello status filiationis sia l'adozione piena a beneficio della c.d. «adozione mite». Lo stato di figlio è, dunque, una condizione da valutare e da promuovere rispetto non soltanto alla verità biologica, ma soprattutto all'interesse del

minore. Se ne trae un'ulteriore conferma dalla proposta di regolamento dell'Unione europea sulla circolazione dello stato di figlio.

The evolution of the family and filiation leads the interpreter to recognize, in addition to the favor veritatis, also a favor for the establishment and preservation of the status of a child. This can be deduced from various regulatory indices: from the notion of family life referred to in art. 8 ECHR as enucleated by the European Court of Human Rights, by Articles 8 and 9 of the law n. 40/2004 on assisted procreation, by some provisions on state actions, by the right to personal identity of the child and by the constitutional relevance of kinship highlighted by the Constitutional Court in sentence no. 79/2022. The regulatory favor for the establishment of the status of a child becomes a fundamental element for the solution of the problems relating mostly to the protection of the child born from medically assisted procreation carried out abroad to overcome the limits of access to it established by Articles 4 and 5 of law 40/2004. Even the preservation of the status of a child is a legal value that is appreciated in the need to contain the exercise of ablative state actions of the status filiationis and the full adoption for the benefit of the so-called "mild adoption". The status of a child is, therefore, a condition to be evaluated not only with respect to biological truth but above all to the interest of the minor. Further confirmation can be drawn from the proposal for a regulation of the European Union on the circulation of the status of child.

*Il "pegno agrario". Una ricostruzione sistematica della disciplina del pegno rotativo non possessorio in agricoltura, di Nicola Lucifero*

Il saggio affronta la disciplina del pegno non possessorio in agricoltura attraverso una ricostruzione dell'evoluzione normativa mettendo in luce i profili applicativi, nonché il rapporto che si delinea tra la disciplina in esame e quella generale.

The essay deals with the discipline of the non-possessory pledge in agriculture through a reconstruction of the legislative evolution by highlighting the application profiles, as well as the relationship that emerges between the discipline in question and the general one.

*Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Problemi di effettività della tutela in sede di escussione della garanzia, tra protezione delle indicazioni geografiche e tutela del creditore pignoratizio, di Mario Mauro*

Il saggio affronta la disciplina del pegno non possessorio in agricoltura, focalizzandosi sui profili e le modalità di escussione del credito. Le lacune lasciate dal legislatore richiederanno di fare un largo utilizzo dell'autonomia privata, aprendo problemi non indifferenti in punto di tutela delle indicazioni geografiche, protezione degli interessi del creditore e indebolimento della posizione negoziale dell'agricoltore.

The essay addresses the discipline of the non-possessory pledge in agriculture, focusing on the profiles and tools to enforce the claim. The gaps left by the lawmaker require a large use of private autonomy, unravelling problems that are not irrelevant in terms of protecting geographical indications, defending the creditor's interests and undermining the farmer's bargaining position.

*Oltre la nullità (parziale) di protezione del contratto B2C: integrazione e restituzioni nella prospettiva di una tutela utile per il contraente debole, di Stefano Gatti*

Il contributo approfondisce alcuni quesiti aperti relativi alla fase della c.d. post-vessatorietà, espressione che sintetizza il problema delle sorti del rapporto contrattuale tra consumatore e professionista per effetto della nullità delle clausole abusive.

Viene in primo luogo esaminato il ruolo del giudice in questa fase, in particolare nelle ipotesi in cui la sopravvivenza del contratto richieda un'integrazione e muovendo dalla chiusura della giurisprudenza europea nei confronti di una revisione giudiziale delle clausole contrattuali.

L'indagine si concentra dunque sulla questione se, per effetto di questa interpretazione restrittiva, risulti altresì precluso il ricorso a quelle disposizioni, contenute nella disciplina di taluni contratti tipici, che individuano criteri suppletivi la cui concretizzazione richiede un passaggio giudiziale (ad es., gli artt. 1474 e 1657 c.c.).

Di fronte alla prospettiva dell'assenza di una disposizione utile ad integrare la lacuna sopravvenuta, la riflessione prende infine in considerazione la disciplina delle restituzioni, per domandarsi se gli strumenti del diritto civile generale consentano di mitigare le "conseguenze particolarmente pregiudizievoli" che il consumatore subisce per effetto della caducazione del contratto.

The essay addresses some open questions regarding the so-called "post-vessatorietà" stage of a B2C contractual relationship (i.e., the consequences arising from the voidness of unfair terms contained in a contract between a seller or supplier and a consumer).

The paper outlines the role of national courts in this stage, focusing on the cases in which a supplementation is necessary to allow the contract to survive and highlighting that, according to the ECJ, the contract cannot be supplemented through a judicial review of the unfair terms. It is unclear and therefore needs to be investigated, whether the ECJ ruling also precludes Italian courts from applying special supplementary provisions laid down for specific contracts, which essentially require a court intervention to specify their content (e.g., art. 1474 e 1657 c.c.).

Given that national law may lack supplementary provisions that can replace the unfair term, restitutionary remedies must as well be examined in depth, in order to understand whether the general civil law rules succeed to protect the consumer from the "particularly unfavorable consequences" which could result from the declaration that the contract is void.

Mediazione e usucapione: una questione aperta, di Chiara Sartoris

Il saggio analizza il delicato tema dell'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà in virtù dell'usucapione nella particolare ipotesi in cui detto accertamento costituisca l'esito del procedimento di mediazione. L'introduzione dell'art. 2643, n. 12 bis c.c., nel prevedere la trascrivibilità del verbale di mediazione concernente un diritto reale, soppesce solo apparentemente ogni dibattito in materia. Il saggio riflette, in particolare, sulla questione degli effetti imputabili alla trascrizione di tale verbale, ragionando alla luce dei rapporti con l'accertamento giudiziale dell'usucapione e i relativi effetti di pubblicità-notizia. L'obiettivo è quello di prospettare una soluzione interpretativa coerente con la ratio dell'istituto della mediazione e con le regole del sistema pubblicitario nel suo complesso.

The essay analyses the tricky issue of assessing the acquisition of property right by-means of usucapione with particular reference to the assessment which is the outcome of the mediation procedure. The introduction of the art. 2643, n. 12 bis, Civil code, on the legal registration of the mediation report concerning property right, only apparently puts an end to any debate on the matter. The essay reflects, in particular, on the issue of the effects deriving from the registration of this report, in the light of the relationship with the judicial assessment of the usucapione and the related publicity-news effects. The purpose is to provide an interpretative solution which aims at being coherent with the rationale of the institute of mediation and with the rules of the legal registration system as a whole.

### *La costituzionalizzazione delle tutele civilistiche degli animali: l'affermarsi di una prospettiva di sostenibilità, di Carlo Pilia*

La recente approvazione della riforma spagnola del diritto degli animali offre una nuova prospettiva ricostruttiva della disciplina della coabitazione con le persone che considera una pluralità di esigenze. Il riconoscimento costituzionale delle tutele animali impone la ricerca di soluzioni giuridiche bilanciate e partecipate.

The recent approval of the Spanish reform of the law of animals offers a new reconstructive perspective of the discipline of cohabitation with people that considers a plurality of needs.

The constitutional recognition of animal protection requires the search for balanced and participatory legal solutions.

*Obbligo vaccinale: alla ricerca di un equo bilanciamento tra interesse della collettività e diritti dell'individuo*, di Massimo Foglia

Il contributo analizza la questione della legittimità dell'obbligo vaccinale tra interesse alla salute pubblica e diritti dell'individuo. Le considerazioni muovono dalla recente pronuncia del Tribunale di Firenze che, per la prima volta in Italia, ha ritenuto legittima la condotta di una psicologa che si è rifiutata di assolvere l'obbligo di vaccinazione anti Covid.

The essay examines the issue of the legitimacy of compulsory vaccination between public health interests and individual rights. The comments are based on the recent ruling of the Tribunal of Florence that, for the first time in Italy, considered legitimate the conduct of a psychologist who refused to comply with the Covid vaccination obligation required by law.

*Il danno da vaccino anti Covid-19 tra regole di responsabilità e schemi indennitari*, di Luca Ettore Perriello

Il vaccino anti Covid-19 presenta rischi inevitabili di reazioni avverse, il più delle volte di lieve entità, sebbene non possa escludersi l'occorrenza di gravi patologie. Il rimedio risiede nella responsabilità del produttore, il quale, peraltro, appare come il soggetto in grado di stimare ed evitare il danno nel modo più economico possibile. La rigidità della disciplina europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ha, tuttavia, indotto la Commissione a negoziare specifiche clausole di manleva con le case farmaceutiche. Non si precisa, tuttavia, se il ristoro dei danneggiati debba avvenire attraverso le ordinarie regole della responsabilità o la previsione di schemi indennitari. In verità, il modello della responsabilità presenta notevoli criticità, legate alle lungaggini e ai costi della macchina della giustizia, nonché alle difficoltà probatorie del nesso causale, senza trascurare il pericolo di un eccesso di deterrenza. Per contro, l'impiego di schemi indennitari sembra essere la via più giusta ed efficiente al governo dei danni derivanti dalla vaccinazione anti Covid-19.

Covid-19 vaccines present unavoidable risks of adverse reactions, most often minor, although more serious diseases cannot be ruled out. A possible remedy lies in the liability of the manufacturer, who appears to be the party in the best position to estimate and avoid the damage in the cheapest way. However, the stiffness of the European products liability framework has led the Commission to negotiate specific indemnity clauses with pharmaceutical companies. Yet, it is not specified whether compensation of victims should follow the ordinary rules of liability or no-fault schemes. In truth, the litigation model shows significant critical issues, related to the length and cost of the judicial system, as well as the hurdles in proving causation, not to mention a danger of over-deterrence. On the contrary, no-fault compensation schemes seem to offer the fairest and most efficient way to govern damage resulting from Covid-19 vaccination.

*Rappresentanza degli interessati, diritti individuali e group data protection*, di Marina Federico

La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso *Meta Platforms v. the German Federal Union of Consumers Organisations and Associations* offre l'occasione di riflettere in merito alle potenzialità della tutela collettiva nel campo della protezione dei dati personali. A tal proposito, non ci si può esimere dal prendere in considerazione le interazioni del diritto alla protezione dei dati con la normativa consumeristica. In particolare, il saggio fa riferimento alla direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative europee a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, alla sua relazione con l'art. 80 del GDPR (dedicato alla "Rappresentanza degli interessati") e introduce il concetto di "group data protection", ad indicare la dimensione collettiva del diritto alla tutela dei dati personali. Infine, vengono

formulate alcune ipotesi per quanto riguarda il possibile utilizzo dei procedimenti collettivi nella materia dei dati personali nell'ordinamento italiano.

The recent ruling of the European Court of Justice in the case *Meta Platforms v. the German Federal Union of Consumers Organisations and Associations* acts as a starting point for some reflections upon the potential of aggregate litigation in data protection law. To be truly effective, a private enforcement system of data protection law must take into account its interactions with consumer law. Therefore, the essay evaluates the potential of the newly adopted Dir. (EU) 2020/1828 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, its relationship with article 80 GDPR, and introduces the concept of "group data protection". To conclude, the paper articulates some considerations regarding group actions and data protection in the Italian legal system.